

COMUNE DI OCRE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 95 del 30/09/2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di OCRE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio	Particella
5	276
5	1069
5	1070
5	1073
5	1072
5	1071
5	841
5	1075
5	1074

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto n. 27 del 03/10/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009,

n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";

VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 27 del 03/10/2009 con il quale è stata disposta l'occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;

VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;

VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;

VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis*;

VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il Decreto Sindacale n. 15 del 15/04/2014 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione delle Particelle oggetto del presente decreto di esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree interessate, sono stati redatti specifici verbali, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio, come nella seguente tabella:

Foglio	Particella	Data
5	276	06/10/2009
5	1069	06/10/2009
5	1070	06/10/2009
5	1073	06/10/2009
5	1072	06/10/2009
5	1071	06/10/2009
5	841	06/10/2009
5	1075	06/10/2009
5	1074	06/10/2009

CONSIDERATO che, in ottemperanza degli artt. 20, 22bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del DPR 327/2001 sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con le previste maggiorazioni in caso di cessione volontaria, tenuto conto anche di quanto disposto nell'art. 2, comma 6, del D.L. 28/04/2009, n. 39, convertito con modificazioni nella L. 77/2009, e sono state comunicate agli interessati come dalla tabella che segue:

Mappale		Comunicazione	
Foglio	Particella	Protocollo	Data
5	276	1209	23/01/2015
5	1069	1207	23/01/2015
5	1070	1211	23/01/2015
5	1073	3425	06/03/2015
5	1072	1208	23/01/2015
5	1071	1206	23/01/2015
5	841	3962	13/03/2015
5	1075	3964	13/03/2015
5	1074	3965	13/03/2015

VISTA l'avvenuta costituzione del deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ovvero la liquidazione diretta agli interessati che hanno sottoscritto l'accettazione delle indennità come dalla seguente tabella:

Foglio	Particella	Determina di Deposito			Determina di Liquidazione		
		Num.	Data	Importo	Num.	Data	Importo
5	276			€ 0,00	97	04/09/2015	€ 18.947,69
5	1069			€ 0,00	104	01/03/2016	€ 58.708,50
5	1070			€ 0,00	103	01/03/2016	€ 5.237,49
5	1073	109	02/08/2016	€ 11.830,00			€ 0,00
5	1072	100	01/03/2016	€ 13.455,00			€ 0,00
5	1071	99	01/03/2016	€ 83.610,16			€ 0,00
5	841				105	01/03/2016	€ 3.628,33
5	1075	102	01/03/2016	€ 5.063,33			€ 0,00
5	1074	101	01/03/2016	€ 2.928,33			€ 0,00

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di OCRE C.F. 80002850669 , con sede in OCRE via del Municipio, 1, dei beni immobili ricadenti nel Comune di OCRE iscritti nel Catasto terreni di OCRE come nella seguente tabella:

Piano	Foglio	Particella	Ditta
50	5	276	OTTAVIANI EDERICO n. a OCRE il 28/03/1949 c.f. TTVDN49C28F996C PROPRIETA'
86	5	1069	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOSI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA'
87	5	1070	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO ARCIDIOSI DELL'AQUILA c.f. 93004020660 PROPRIETA'
90	5	1073	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. R55SDR60B01M082R PROPRIETA'
89	5	1072	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. R55SDR60B01M082R PROPRIETA'
88	5	1071	ROSSI SANDRO n. a VITERBO il 01/02/1960 c.f. R55SDR60B01M082R PROPRIETA'
55			NARDECCHIA ANGELAMARIA n. a L'AQUILA il 11/10/1939 c.f. NRDNLM39R51A345W PROPRIETA' 1/9, TURSINI DELIA n. a L'AQUILA il 03/08/1968 c.f. TRSDLE68M43A345A PROPRIETA' 1/9, TURSINI EMANUELA n. a L'AQUILA il 18/02/1965 c.f. TRSMNL65B58A345Y PROPRIETA' 1/6, TURSINI GIANLUCA n. a L'AQUILA il 28/02/1965 c.f. TRSGLC65B28A345Q PROPRIETA' 1/9, TURSINI MARIA RITA n. a L'AQUILA il 08/07/1960 c.f. TRSMRT60L48A345S PROPRIETA' 1/6, TURSINI MASSIMILIANO n. a L'AQUILA il 18/07/1971 c.f. TRSMSM71L18A345P PROPRIETA' 1/6, TURSINI MASSIMO n. a L'AQUILA il 08/03/1958 c.f. TRSMSM58C08A345S PROPRIETA' 1/6
92	5	1075	BONANNI ANTONIO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNNTN00A01F996V PROPRIETA' 1/3, BONANNI LINO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNLNIO0A01F996U PROPRIETA' 1/3, BONANNI RENATO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNRNT00A01F996L PROPRIETA' 1/3
91	5	1074	BONANNI ANTONIO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNNTN00A01F996V PROPRIETA' 1/3, BONANNI LINO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNLNIO0A01F996U PROPRIETA' 1/3, BONANNI RENATO FU GIUSEPPE n. a Ocre il 01/01/1900 c.f. BNNRNT00A01F996L PROPRIETA' 1/3

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 203.408,83 (euro duecentotremilaquattrocentotto\83) comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e le maggiorazioni ove previste, determinata in

ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'eventuale indennità per manufatti e danni così come descritta in premessa;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di OCRE
Il Responsabile del Servizio
Ing. Fausto Pancella

